

ALLEGATO 1.6.
ACCORDO DI RISERVATEZZA

[luogo e data]

Spettabile

Area Impianti SpA

Via A. Volta 26/a

44034 Copparo (FE)

Italia

alla cortese attenzione dell'Amministratore Unico, dott. Riccardo Finessi

Messaggio via PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

Anticipata via posta elettronica:

Accordo di riservatezza inerente la procedura di asta pubblica avente ad oggetto il complesso di beni e di diritti funzionali alla realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti

Egregi Signori,

il sottoscritto sig./dott. _____ nella sua qualità di _____ della società _____, via _____, _____, codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro delle imprese di _____ (“**Concorrente**”), REA _____, facendo riferimento all’Avviso d’Asta pubblica (“**Asta Pubblica**”) pubblicato in data 10 giugno 2021 in considerazione della natura confidenziale della procedura Asta pubblica (“**Procedura di Asta**”) avente ad oggetto il complesso di beni e di diritti funzionali alla realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti – con la sottoscrizione della presente lettera riconosce, accetta, e si impegna nei confronti di Area Impianti S.p.A e farà in modo che i terzi autorizzati prendano atto e accettino, quanto segue.

Nel proseguo del presente documento Area Impianti S.p.A (d’ora in avanti anche solo la “**Società**”), ed il Concorrente potranno essere anche definiti, collettivamente, come “**Parti**” e, singolarmente, come “**Parte**”.

Premesso che

- A. La Società attiva dal 18 dicembre 2015 si configura quale società a capitale pubblico totalitario pluripartecipata da parte di tredici (13) Comuni della Provincia di Ferrara, ed è stata costituita mediante un’operazione di scissione proporzionale della società Area S.p.a., operante nell’area del basso ferrarese;
- B. la Società mantiene la titolarità della proprietà e della gestione degli impianti siti nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (Ferrara);
- C. la Società è titolare un progetto definitivo (d’ora in avanti anche solo “Progetto”) per la realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica (d’ora in avanti anche solo l’“Impianto”) per il trattamento dei rifiuti (frazione organica dei rifiuti solidi urbani F.O.R.S.U. e ramaglie) provenienti dalla raccolta differenziata;
- D. detti rifiuti saranno immessi nel biodigestore per la produzione di biometano, successivo trattamento e compressione per immissione in rete di distribuzione. Una parte del materiale in ingresso e il digestato proveniente dal biodigestore sarà destinato alla produzione di compost per agricoltura attraverso maturazione termofila. Il Progetto prevede il ritiro ed il trattamento di circa 57.000 tonnellate annue di F.O.R.S.U. e di ramaglie;

- E. in data 05 marzo 2019 è stata rilasciata alla Società, da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la modifica sostanziale del Polo Crispa di Jolanda di Savoia, che comprende anche l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto (la parte di AIA relativa alla autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto, di seguito indicata come "AIA IMPIANTO");
- F. l'Assemblea dei Soci della Società dell'8 agosto 2019 ha già valutato e dato atto che la realizzazione dell'Impianto richiede un investimento di oltre venti (20) mln di euro e che allo stato attuale delle cose la Società non ha le potenzialità per sviluppare in via autonoma la realizzazione dell'opera;
- G. l'Assemblea dei Soci della Società dell'8 agosto 2019, valutato che l'AIA IMPIANTO riveste un indubbio valore e un potenziale interesse sia per un operatore dotato della adeguata capacità tecnica ed economica per realizzare e gestire l'Impianto sia soprattutto per la Società, ha conseguentemente già deliberato l'approvazione della proposta di valorizzazione dell'AIA IMPIANTO e degli *asset* aziendali ad essa connessi, conferendo altresì mandato all'Amministratore Unico, *inter alia*, di: definire gli *asset* da valorizzare e ipotizzare la forma tecnica adeguata alla medesima; definire in dettaglio il ruolo della Società nell'operazione; verificare i vincoli tecnico/amministrativi; verificare il valore ipotizzabile per gli *asset* oggetto di valorizzazione; definire il processo formale da seguire per la valorizzazione degli *asset* individuati e dei rapporti tra la Società e chi realizzerà l'investimento;
- H. la normativa vigente in materia di incentivo del biometano, segnatamente il decreto interministeriale 2 marzo 2018, sulla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo Economico e dai Ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, prevede che gli impianti debbano entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2022, ai fini del godimento degli incentivi;
- I. le predette condizioni rendono il valore potenziale dell'AIA IMPIANTO strettamente collegato e funzionale alla possibilità di realizzare l'Impianto nei tempi idonei a potere beneficiare degli incentivi di cui al decreto interministeriale 2 marzo 2018;
- J. anche alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Unico, in adempimento del mandato ad esso conferito dall'Assemblea dei Soci nell'ambito della seduta dell'8 agosto 2019, ha svolto, avvalendosi anche della consulenza di professionisti esterni alla Società, una adeguata istruttoria volta a individuare gli specifici *asset* aziendali da valorizzare, il processo formale di valorizzazione degli *asset* medesimi, i rapporti tra la Società e chi realizzerà l'investimento, ed elaborato una proposta di valorizzazione dell'AIA IMPIANTO e degli *asset* aziendali a questa connessi.
- K. La Società ha sviluppato un progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti (F.O.R.S.U. e ramaglie) provenienti dalla raccolta differenziata. Tali rifiuti saranno immessi nel biodigestore per la produzione di biometano, successivo trattamento e compressione per immissione in rete di distribuzione. Una parte del materiale in ingresso e il digestato proveniente dal biodigestore sarà destinato alla produzione di compost per agricoltura attraverso maturazione termofila. Il progetto prevede il ritiro ed il trattamento di circa 57.000 tonnellate annue di F.O.R.S.U. e di ramaglie.
- L. In data 05 marzo 2019 è stata rilasciata dagli organismi preposti l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto in Progetto (compresa nell'AIA per la modifica sostanziale del Polo Crispa di Jolanda di Savoia);
- M. L'Assemblea dei Soci di Area Impianti S.p.A. dell'8 agosto 2019 ha deliberato di approvare la proposta di valorizzare l'autorizzazione ottenuta da Area Impianti S.p.A. individuando un *partner* adeguato che acquisisca l'area e l'autorizzazione e sviluppi il progetto;
- N. In data 25 giugno 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'approvazione della proposta di valorizzazione degli *asset* della Società citati mediante l'espletamento di una procedura individuata nella modalità dell'asta pubblica, ai sensi della legge di contabilità dello Stato (r.d. 2440/1923) e del relativo regolamento attuativo (r.d. 827/1924), ed in ogni caso sulla base di una procedura generalmente rispettosa dei principi europei avente ad oggetto il complesso di beni e di diritti funzionali alla realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante trattamento delle frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. La stessa assemblea ha parimenti deliberato di conferire mandato all'Amministratore Unico di definire e compiere tutti gli atti e gli adempimenti che riterrà opportuni e/o necessari al fine di dare esecuzione a quanto sopraindicato, mediante l'avvio dell'asta pubblica demandando all'Amministratore Unico ogni potere e facoltà inerente, ivi incluso – a titolo meramente esemplificativo – quello di definire l'esatta valorizzazione degli *asset* all'interno del *range* dal medesimo indicato, stabilire le tempistiche dell'operazione, definire il contenuto del bando d'asta, degli impegni da assumersi

da parte della Società e il testo degli accordi da perfezionarsi, sottoscrivere tutti gli opportuni e/o necessari atti e/o documenti, nonché valutare e decidere di tempo in tempo se e a quali condizioni esercitare i diritti di prima offerta e/o prelazione che saranno concessi dall'aggiudicatario, negoziare e sottoscrivere i relativi contratti di servizi, il tutto senza necessità di ulteriori delibere da parte dell'Assemblea dei Soci.

- O. E' adempimento necessario ai fini della partecipazione all'Asta pubblica il rilascio del presente Accordo al fine di assicurare un'adeguata protezione delle informazioni riservate relative alla Procedura d'Asta stessa.
- P. Il Concorrente ha richiesto di ottenere informazioni sull'oggetto dell'Asta pubblica e, pertanto, accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2. Oggetto

Il presente Accordo ha unicamente lo scopo di disciplinare gli obblighi di riservatezza e segretezza cui è tenuto il Concorrente in relazione alla Procedura di Asta e alle Informazioni Riservate, come di seguito definite, di cui il Concorrente potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

3. Informazioni Riservate

Ai fini del presente Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario ed amministrativo, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) relativa all'oggetto dell'Asta pubblica di cui in premessa ed alla attività dalla stessa svolta, della quale il Concorrente verrà a conoscenza nell'ambito, o comunque in occasione, della Procedura di Asta di cui in oggetto.

4. Informazioni escluse

Le Parti concordano che non saranno ritenute riservate:

- (i) le informazioni di pubblico dominio o divenute tali successivamente alla comunicazione al Soggetto Interessato, restando escluso che la sola pubblicazione in Data Room degli stessi nell'ambito della procedura competitiva possa configurare tale condizione;
- (ii) le informazioni che devono essere divulgate in esecuzione di una Legge o di un ordine di un'autorità giurisdizionale. In tal caso il Concorrente dovrà tempestivamente darne comunicazione per iscritto ad Area Impianti S.p.A. e assisterla per impedire o limitare tale divulgazione.

5. Obblighi di riservatezza

5.1 Con il presente Accordo, il Concorrente riconosce e conviene che le Informazioni Riservate sono di proprietà esclusiva di Area Impianti S.p.A. e contestualmente si impegna a:

- (i) mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e confidenziali;
- (ii) adottare, a proprie spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Riservate a favore di Area Impianti S.p.A.;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'accesso alla Data Room e
- (iv) non utilizzare le Informazioni Riservate per fini diversi da quanto specificato nel precedente punto (iii).

5.2 Le Informazioni Riservate dovranno e potranno essere utilizzate dal Concorrente esclusivamente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento delle attività relative alla Procedura di Asta, con modalità tali da non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o da arrecare danno ad Area Impianti S.p.A.;

5.4 In ogni caso, il Concorrente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che i medesimi obblighi di riservatezza e segretezza siano osservati dai propri collaboratori, dipendenti, ausiliari, agenti, professionisti e/o dagli altri soggetti, che, nel corso e/o a causa delle attività di cui in premessa, verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate.

6. Durata del vincolo di riservatezza

6.1 L'obbligo di riservatezza assunto dal Concorrente in forza del presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione sino allo scadere del termine di due anni, termine decorrente dalla data di completamento della Procedura di Asta, intendendosi per tale la data di perfezionamento della cessione dell'oggetto di cui in premessa, ovvero la cessazione della procedura senza assegnazione.

6.2 Il Concorrente si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta di Area Impianti S.p.A, a restituire prontamente e a distruggere ogni Informazione Riservata fornita, così come ogni copia e/o estratto e/o riproduzione che possano essere stati predisposti.

7. Clausola penale

7.1 In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza contenuto nel presente Accordo, il Concorrente dovrà corrispondere ad Area Impianti S.p.A. a cui le Informazioni Riservate si riferiscono la somma di Euro 1.000.000 (unmilione/00) a titolo di penale, importo che le Parti ritengono congruo in considerazione dell'interesse tutelato dal presente Accordo, fatto salvo comunque il diritto di Area Impianti S.p.A. di agire per il risarcimento del maggior danno.

7.2 Area Impianti S.p.A. manterrà il diritto a percepire la penale di cui al precedente paragrafo 7.1 anche in relazione a violazioni emerse successivamente al termine di scadenza del presente Accordo ma riferibili al periodo di efficacia dello stesso.

8. Clausole finali

8.1 Il presente Accordo non costituisce, né intende costituire, né potrà essere inteso costituire, a favore del Concorrente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale.

8.2 L'Accordo sostituisce ogni ed eventuale precedente intesa, anche verbale, fra le Parti. Il presente Accordo costituisce, pertanto, l'unico accordo esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate ed ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

8.3 La nullità di una clausola del presente Accordo non implica la nullità dell'intero Accordo, a meno che tale clausola abbia un'importanza tale che le Parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata convenuta) non avrebbero concluso l'Accordo se avessero saputo della invalidità di essa.

8.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate e al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti e il ristoro degli eventuali danni patiti.

9. Legge applicabile e controversie

9.1 L'Accordo è regolato dalla legge italiana, le cui norme troveranno applicazione per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo.

9.2 Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, validità e/o esecuzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Cordiali saluti,

(denominazione sociale Concorrente)

(firma legale rappresentante)

Nome:

Titolo:

Per accettazione:

Copparo, li

Area Impianti S.p.A

l'Amministratore Unico
Dott. Riccardo Finessi